



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

Ordinanza n. 08/16
del 14/10/2016

Oggetto: approvazione del regolamento per il funzionamento della Zona Franca Doganale.

Il Commissario straordinario

- vista** la determina prot. n. 13175 RU del 16/085/2014 dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata di istituzione della Zona Franca Doganale, non interclusa, di tipo II – ex art. 168 bis del Reg. CEE 2913/1993 – art. 799, paragrafo 1, lett. b) del Reg. CEE n. 2454/1993;
- visto** il Disciplinare di servizio, in data 09/09/2014 dell'Ufficio delle Dogane di Taranto;
- considerata** la necessità di procedere alla regolamentazione dell'operatività della Zona Franca Doganale;
- visto** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4 del 11/01/2016;
- letto ed applicato** l'art 6, co I, lett. a) della Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per il funzionamento della Zona Franca Doganale".

Il Commissario straordinario
Prof. Avv. Sergio PRÉTE



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA ZONA FRANCA DOGANALE

Indice

1	Premessa	2
2	Definizioni	3
3	Accreditamento per l'utilizzo della Zona Franca Doganale	4
3.1	Accreditamento delle Società in ZFD	4
3.2	Attività consentite	4
3.3	Obblighi delle Società	5
3.4	Accesso alla ZFD	5
3.4.1	Utilizzo delle aree pubbliche	5
3.4.2	Insediamiento produttivo (stanziale)	5
4	Attività da svolgere e obblighi del Gestore ZFD	5
4.1	Attività preliminari	5
4.2	Accesso alla ZFD e relative operazioni ed attività	6
4.2.1.	Attività doganali	6
4.2.2	Ulteriori obblighi del Gestore ZFD	11
4.2.3	Carico e scarico mezzi e presa in carico contabile	11
4.2.4	Responsabilità del Gestore ZFD	15
5	Attività del Gestore ZFD	15

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74123 - Taranto -

1 Premessa

L'Autorità Portuale intende promuovere lo sviluppo economico dell'area del Porto e Interporto di Taranto attraverso la creazione, autorizzazione ed organizzazione della Zona Franca non interclusa (sottoposta a controllo di tipo II ex art. 799, paragrafo II, lettera b) del Reg. n. 2454/93).

La concessione della destinazione doganale della Zona franca risponde all'esigenza di disporre di un regime doganale sospensivo cui assoggettare le merci non comunitarie, in attesa di destinazione doganale, al fine di incentivare l'incremento dei traffici, della produttività e della competitività del Porto nel bacino del Mediterraneo ed agevolare, altresì, l'impianto di un insediamento industriale nell'area franca, a beneficio della Città di Taranto e dell'intero sistema Paese.

Le merci immesse nella zona franca potranno appartenere ad ogni categoria merceologica ricompresa nella Nomenclatura Combinata, fatta eccezione per le armi, le munizioni, gli oggetti d'arte e d'antiquariato e i prodotti sottoposti ad accise.

All'interno della Zona Franca possono essere espletate le seguenti attività:

- stoccaggio
- manipolazioni usuali
- perfezionamento attivo
- commercializzazione di merci terze.

Diventando Zona Franca Doganale, il porto di Taranto si pone all'avanguardia rispetto all'esercizio delle agevolazioni stabilite a livello territoriale e basate sulla sospensione da imposte indirette nazionali e comunitarie (dazi ed e IVA) e diventa un porto alternativo e competitivo rispetto ai grandi porti del Nord Europa (Rotterdam, Amburgo) e una delle più interessanti Zone franche del Mediterraneo, per tutte le spedizioni di merci provenienti dal Far East.

In una prospettiva futura, poi, il porto di Taranto potrà favorire l'insediamento di imprese che potranno eseguire lavorazioni e trasformazioni al netto dei costi doganali, in modo da far crescere economicamente l'area e incrementare l'occupazione.

Il presente Regolamento intende disciplinare l'operatività della Zona Franca Doganale definendo ruoli, attività ed obblighi a carico dei soggetti coinvolti nella suddetta progettualità.

2 Definizioni

APT - Autorità Portuale di Taranto

ZFD - Zona Franca Doganale non interclusa di cui all'art. 168 bis del CDC e del Reg. 799, par. 1, lett. B) del DAC

Gestore della Zona Franca Doganale (Gestore ZFD) – Funzione/Articolazione di APT deputata allo svolgimento delle attività doganali e logistiche identificate dall'APT all'interno della ZFD

CDC - Reg. n. 2913 del 12 ottobre 1992 – Codice Doganale Comunitario

DAC - Reg. n. 2454 del 2 luglio 1993 – Disposizioni di attuazione del CDC

TULD - d.P.R. 43 del 23 gennaio 1973

AEO - Operatore Economico Autorizzato (AEO) di cui all'art. 5-bis del CDC e artt. 14 bis e ss. delle DAC

Le Società - Società comunitarie titolari di partita IVA italiana che intendono avvalersi del regime di ZFD

Manipolazioni usuali – lavorazioni previste dall'art. 109 del CDC e dall'art. 531 delle DAC (Allegato 72 contiene l'elenco delle manipolazioni usuali di cui agli articoli 531 e 809).

Perfezionamento attivo – regime previsto agli artt. dal 114 al 129 del CDC e dagli artt. da 536 a 550 delle DAC (Allegato 67 contiene il modello di domanda e autorizzazione).

3 Accreditamento per l'utilizzo della Zona Franca Doganale

3.1 Accreditamento delle Società in ZFD

Gli operatori che intendono avvalersi del regime di ZFD devono possedere specifici requisiti/autorizzazioni previste dalle disposizioni di settore. Possono accreditarsi ai fini della ZFD, in particolare: società stabilite nella Comunità Europea in possesso di partita IVA italiana ovvero società non stabilite nella Comunità Europea ma dotate di rappresentante fiscale in Italia che abbiano dimostrato una comprovata osservanza degli obblighi doganali negli ultimi tre anni determinata sulla base dell'art. 14-nonies del DAC.

Le Società interessate dovranno pertanto inviare un'istanza tramite posta elettronica certificata all'APT all'indirizzo protocollo.autportta@postecert.it nella quale dovrà essere indicata la denominazione sociale dell'impresa, l'attività svolta dalla stessa, una pianificazione delle attività che si intende svolgere all'interno della ZFD e dei relativi flussi della merce.

Costituirà titolo preferenziale per l'accesso alla ZFD il possesso da parte delle Società interessate della certificazione di Operatore Economico Autorizzato di cui all'art. 5-bis del CDC e artt. 14-bis e ss. delle DAC.

Nell'istanza le Società dovranno inoltre dichiarare l'impegno di prestare opportuna garanzia a copertura delle operazioni che verranno effettuate nella ZFD. L'entità della garanzia sarà stabilita dall'APT, in relazione al valore delle merci introdotte nella ZFD, del dazio e dell'IVA all'importazione eventualmente applicabile ed alle lavorazioni che dovranno essere effettuate nella ZFD.

In esito alla ricezione della citata istanza, l'APT valuterà il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi della società istante al fine di consentire o rifiutare l'accesso alla ZFD.

In esito alla procedura sopra indicata, il Gestore ZFD, procederà ad identificare la Lista dei soggetti accreditati ad effettuare le operazioni previste dal presente regolamento.

3.2 Attività consentite

All'interno della ZFD alle Società autorizzate ai sensi del punto precedente sono consentite, con opportuna supervisione da parte dell'APT/Gestore ZFD, le attività di stoccaggio merci comunitarie e non comunitarie, manipolazioni usuali, perfezionamenti attivi, ammissione temporanea, transito comune o comunitario.

L'attività di stoccaggio potrà essere effettuata dalle Società autorizzate senza ulteriore preventiva notifica all'Ufficio delle Dogane competente. Diversamente, l'effettuazione di attività di manipolazione usuale e di perfezionamento attivo richiederanno una notifica al Gestore ZFD ed all'Agenzia delle Dogane competente per territorio.

In relazione alle operazioni di perfezionamento attivo, le Società potranno essere tenute a prestare una separata ed ulteriore garanzia all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, oltre all'istituzione di una propria separata contabilità informatica dedicata alla gestione di tale specifico regime.

3.3 Obblighi delle Società

Le Società si obbligano a fornire al Gestore ZFD ogni informazione e/o documento necessario all'espletamento delle formalità doganali ed all'effettuazione delle operazioni logistiche all'interno della ZFD.

Nello specifico, le Società dovranno avvalersi del Gestore ZFD che svolgerà il servizio in via esclusiva in forza di un mandato di rappresentanza diretta effettuando le operazioni doganali in nome proprio e per conto delle Società medesime (introduzione in ZFD, importazione definitiva, esportazione definitiva, perfezionamento attivo).

Le Società si impegnano a versare i diritti doganali dovuti a seguito di importazione definitiva della merce prestando, a tal fine, idonea garanzia nei confronti del Gestore ZFD come previsto al punto 3.1 ed a prestare opportuna fideiussione bancaria o assicurativa, come richiesta dall'APT.

3.4 Accesso alla ZFD

3.4.1 Utilizzo delle aree pubbliche

Le movimentazioni delle merci destinate all'introduzione nella ZFD ed alla successiva importazione e/o esportazione, verranno effettuate a carico della società e sotto la supervisione e il controllo del Gestore ZFD, utilizzando le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 84/94 presso le aree dedicate di titolarità della ZFD.

3.4.2 Inseadimento produttivo (stanziale)

Fuori dai casi di cui al punto 3.4.1. che precede, le Società potranno essere autorizzate ad avere propri insediamenti produttivi presso aree specificamente identificate dalla APT.

Tali insediamenti, una volta autorizzati, saranno comunque soggetti a controllo da parte dell'APT.

Resta inteso che, eventuali danni connessi a sottrazione, perdita, deterioramento furto, incendio delle merci presenti negli insediamenti produttivi e relative aree/locali di utilizzo, saranno a totale carico delle Società che dovranno manlevare sin da ora l'APT da ogni onere e responsabilità.

Le Società hanno facoltà di avvalersi di propri fornitori per l'espletamento di attività di controllo e di vigilanza nei propri insediamenti produttivi e nelle aree/locali di utilizzo, nel rispetto delle vigenti norme che regolano i servizi portuali in materia ai sensi della Legge 84/94.

4 Attività da svolgere e obblighi del Gestore ZFD

4.1 Attività preliminari

Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento, il Gestore ZFD presenta all'Autorità Doganale di Taranto una domanda di riconoscimento della

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

**** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877**

****E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ****

Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74123 - Taranto -

contabilità di magazzino, come previsto dal punto A 3) del Disciplinare ed in ossequio agli artt. 803 e 804 del DAC.

Il Gestore ZFD deve garantire all'Autorità Doganale che la propria contabilità contenga tutti gli elementi previsti dall'art. 806 del DAC, segnatamente:

- le indicazioni relative ai marchi, ai numeri, al numero e alla natura dei colli, alla quantità e alla designazione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale usuale, nonché, se del caso, i marchi d'identificazione del contenitore;
- le indicazioni necessarie a seguire le merci in qualsiasi momento, in particolare il luogo in cui si trovano, la destinazione doganale alla quale sono state assegnate dopo l'immagazzinamento nella zona franca o nel deposito franco o la loro reintroduzione in un'altra parte del territorio doganale della Comunità;
- il riferimento al documento di trasporto utilizzato all'entrata e all'uscita delle merci;
- il riferimento alla posizione doganale e, all'occorrenza, al certificato attestante tale posizione di cui all'articolo 812;
- le indicazioni relative alle manipolazioni usuali;
- a seconda dei casi, una delle indicazioni di cui agli articoli 549, 550 o 583;
- le indicazioni relative alle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione di dazi all'importazione o a misure di politica commerciale, e la cui utilizzazione o destinazione debba essere controllata;
- ogni indicazione supplementare eventualmente richiesta ai fini della compilazione di una dichiarazione sommaria di uscita, come da allegato 30 bis del DAC se richiesta ai sensi dell'articolo 182 quater del CDC.

Successivamente all'avvenuta approvazione della contabilità da parte dell'Ufficio delle Dogane, prima di formalizzare il mandato doganale con le singole Società, il Gestore ZFD verifica che le Società siano state accreditate ed inserite nell'apposita Lista di cui al punto 3.1.

Il Gestore ZFD pertanto dovrà astenersi dall'effettuazione di ogni attività nei confronti delle Società, in assenza del preventivo accreditamento.

4.2 Accesso alla ZFD e relative operazioni ed attività

4.2.1. Attività doganali

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riepilogano nel prosieguo le attività doganali che il Gestore ZFD espletterà.

Controlli preliminari allo svolgimento delle operazioni doganali

Prima dello svolgimento di qualunque tipologia di operazione doganale, il Gestore ZFD deve:

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74123 - Taranto -

- richiedere alle Società la documentazione necessaria per la corretta compilazione degli elementi richiesti nelle dichiarazioni doganali di introduzione nella ZFD (IM7) e di importazione ed esportazione (fattura di acquisto o di vendita, dati del fornitore/acquirente, codici di nomenclatura TARIC dei beni, origine delle merci, sussistenza degli elementi di cui agli artt. 32 e 33 del CDC, ecc.).
- procedere alla verifica che la merce non risulti oggettivamente esclusa dal Disciplinare (armi, munizioni, T.L.E., oggetti di arte e di antiquariato e prodotti sottoposti ad accise) o soggetta a proibizioni o embargo;
- richiedere comunque alle Società una dichiarazione che attesti che i beni siano o meno soggetti ad eventuali restrizioni in importazione e/o in esportazione. In particolare, occorrerà far riferimento, tra gli altri, al Regolamento CEE n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (dual use) ed al Regolamento 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (dual use); al Regolamento CEE n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione della flora e della fauna selvatica protette, il Regolamento CE 1523/07 che regola la commercializzazione delle pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono (c.d. CITES); al Regolamento CEE n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane e degradanti, ecc. (...);
- richiedere alle Società di fornire le necessarie licenze di importazione ed esportazione, laddove previste;
- verificare che la licenza fornita dalle Società sia valida e relativa alla spedizione in oggetto e qualora le Società non forniscano la licenza sospendere ogni attività relativa all'importazione ed esportazione comunicando tempestivamente all'APT tale circostanza;
- conservare copia della documentazione fornita dalle Società e di ogni documento predisposto per conto di queste (e.s. dichiarazioni doganali, documenti di trasporto, ecc) per un periodo non inferiore a 5 anni.

Determinazione della voce doganale

Il Gestore ZDF verifica la rispondenza della voce doganale indicata dalle Società alle specifiche dei prodotti movimentati, mediante il sito AIDA (accessibile all'indirizzo web <https://aidaonline7.agenziadogane.it/nsitaric/index.html>).

Una volta effettuata la verifica della voce doganale, il Gestore ZDF potrà indicare nella dichiarazione doganale il relativo codice TARIC.

Origine delle merci

Al fine di espletare le operazioni di introduzione in ZFD, importazione ed esportazione, il Gestore ZDF richiede alle Società il certificato di origine del prodotto (EUR 1, Form A, Certificato della Camera di Commercio). Nel caso di esportazione verso Paesi Accordatari, qualora la Società sia esportatore autorizzato o effettui spedizioni al di sotto della soglia numerica ammessa, il Gestore ZDF verifica che sia apposta in fattura una dichiarazione d'origine conforme allo standard regolamentare.

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel. 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74123 - Taranto -

Descrizione della procedura doganale in introduzione in ZFD, importazione ed esportazione

All'atto dell'introduzione in ZFD o nel caso di importazione/esportazione, il Gestore ZFD verifica qualora le merci siano accompagnate da uno sei seguenti certificati di origine preferenziale:

- certificato di circolazione EUR 1 - per i Paesi legati all'Unione da Accordi bilaterali;
- modello EUR 2 - è emesso direttamente dall'esportatore senza necessità di visto doganale ed ha lo scopo di documentare il carattere originario delle merci. Attualmente, è utilizzato, nel limite degli importi previsti per le sole merci oggetto di spedizioni postali dirette a Cipro, Malta, Egitto e Siria;
- certificato di circolazione EUR Med – per i Paesi che fanno parte dell'Accordo Euro mediterraneo (in osservanza di specifici requisiti);
- certificato di origine Modulo A (cd. Form A) - per tutti gli altri Paesi beneficiari del Sistema delle Preferenze Generalizzate;
- certificazione dell'origine preferenziale in fattura – se si tratta di esportatore autorizzato o di dichiarazione in fattura ammessa per importi inferiori alle soglie indicate nei relativi accordi di origine preferenziale;
- modello ATR - per le operazioni di importazione/esportazione da e verso la Turchia, nell'ambito dell'Accordo tra la Comunità Europea e la Turchia (certificato di circolazione).

Qualora il Gestore ZFD rilevi che il prodotto importato sia di origine preferenziale, lo stesso potrà beneficiare di una aliquota daziaria ridotta o di una esenzione, a seconda di quanto previsto nell'accordo di riferimento. A tal fine, il responsabile potrà verificare le disposizioni vigenti nel sito dell'Agenzia delle Dogane - AIDA (<https://aidaonline7.agenziadogane.it/nsitaric/index.html>), nonché i relativi Accordi di origine preferenziale stipulati dalla Comunità Europea (accessibili all'indirizzo web http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_779_en.htm).

Diversamente, in tutti gli altri casi, i beni importati non avranno origine preferenziale e saranno assoggettati ad un'aliquota ordinaria.

Qualora il Gestore ZFD non riceva alcun certificato che attesti l'origine delle merci, ne informa prontamente la Società, richiedendo immediatamente ulteriori informazioni.

Valore doganale

Il Gestore ZFD, all'atto delle compilazione della dichiarazione doganale deve indicare il valore delle merci importate o esportate sulla base delle informazioni che avrà acquisito dalle Società.

⇒ Introduzione in ZFD ed in importazione

Per quanto concerne specificamente l'importazione, il Gestore ZFD utilizza come valore il prezzo di transazione concordato tra le parti ed espresso in fattura, quindi il prezzo

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74123 - Taranto -

effettivamente pagato o da pagare per le merci presentate in dogana, apportando le opportune rettifiche.

A tal fine, per la determinazione del valore in dogana, si deve tener conto delle disposizioni di cui agli artt. 32 e 33 del Codice Doganale Comunitario (di cui al Regolamento CE n. 2913/1992 – da ora in poi CDC), cui la presente procedura espressamente rimanda, al fine di identificare eventuali elementi da aggiungere o da sottrarre per la corretta determinazione del valore doganale.

Occorrerà, infatti aggiungere gli elementi indicati nell'art. 32 CDC, che non siano stati inclusi nel prezzo indicato in fattura, tra i quali, a titolo esemplificativo: le spese di trasporto fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità, i costi di assicurazione delle merci importate e le spese di carico e di movimentazione non incluse in fattura.

Si potrà, inoltre, sottrarre gli elementi indicati all'art. 33 CDC, a condizione che siano distinti dal prezzo da pagare, tra i quali sono contenuti i dazi all'importazione e le altre imposizioni, da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione e della vendita delle merci, e le spese di trasporto delle merci le spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità.

Infine, il Gestore ZDF dovrà verificare che la clausola di resa Incoterms sia conferente con gli elementi aggiunti e/o sottratti ai sensi dei citati artt. 32 e 33.

⇒ in esportazione

In ogni caso, per le merci in esportazione, il Gestore ZDF dichiara il valore espresso in fattura e, sulla base di questo, indica il valore statistico.

Modalità di rappresentanza e compilazione della dichiarazione doganale

La dichiarazione doganale (Documento Amministrativo Unico DAU) è presentata per via telematica in conformità a quanto disposto negli allegati 37 e 38 DAC cui si rimanda. Nella compilazione della dichiarazione doganale, il Gestore ZFD agisce autonomamente (nei casi di dichiarazioni di introduzione nella ZFD) o in nome e per conto delle Società (nei casi di importazione ed esportazione) utilizzando una modalità di rappresentanza diretta.

Tali attività potranno essere successivamente regolate in maniera più compiuta mediante successive pattuizioni tra il Gestore ZFD e le Società, le quali non potranno in ogni caso contenere obbligazioni inferiori a quelle previste dal presente Regolamento.

La dichiarazione doganale dovrà essere accuratamente compilata in ogni sua parte dal Gestore ZDF e la stessa deve essere registrata nel sistema contabile. Ogni movimentazione di merci nella ZFD (introduzione, importazione, esportazione) deve essere indicata nel sistema contabile del Gestore ZDF.

Inoltre, in riferimento alle dichiarazioni di introduzione nella ZFD che – secondo quanto previsto nel Disciplinare - dovranno essere intestate all'APT, le stesse dovranno indicare, a cura del Gestore ZDF la denominazione della Società accreditata richiedente l'introduzione dei beni in ZFD. Tale obbligo viene previsto al fine di riconciliare le movimentazioni dei beni (introduzione, importazione, esportazione) effettuate dalle singole Società.

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099-4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74123 - Taranto -

Flusso di introduzione in ZFD ed importazione

In caso di introduzione in ZFD o di importazione di merci, il Gestore ZDF:

- riceve dalle Società la comunicazione relativa alla richiesta di introduzione in ZFD e/o di importazione;
- cura la ricezione della fattura inviata dalle Società ed emessa dai fornitori esteri, degli ordinativi della merce da ricevere e di tutte le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle operazioni di introduzione in ZFD e di importazione. In particolare: tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle operazioni doganali, tra cui la fattura di acquisto, i documenti di trasporto, l'eventuale dichiarazione d'intento per l'esenzione dell'IVA all'importazione, oltre alle eventuali licenze, qualora previste, in relazione alla peculiarità dei prodotti;
- redige la cd. "dichiarazione sommaria di entrata" della merce (Entry Summary Declaration, d'ora in poi ENS), che dovrà essere presentata prima dell'introduzione delle merci in territorio doganale comunitario nei tempi e secondo le modalità previste dal CDC e dal DAC;
- compila la dichiarazione doganale (come da indicazioni del presente Regolamento);
- determina il valore doganale ai sensi degli artt. 29 e ss. del CDC e liquida, in caso di importazione definitiva, i dazi doganali;
- determina la base imponibile IVA e l'imposta dovuta applicando le aliquote contenute nelle tabelle A, B e C del d.P.R. n. 633 del 1972;
- si accerta che i dazi doganali, l'IVA all'importazione (e ogni ulteriore separato tributo) indicati nella dichiarazione doganale siano stati effettivamente corrisposti dalle Società direttamente all'Agenzia delle Dogane competente;

Flusso di esportazione dalla ZFD

In caso di esportazioni di merci, il Gestore ZDF:

- compila entro i termini previsti la dichiarazione sommaria di uscita (nel seguito anche EXS) nei casi in cui la stessa è obbligatoria ai sensi della regolamentazione di settore e la dichiarazione doganale di esportazione con i dati sicurezza.
- presenta l'EXS all'Ufficio Doganale di effettiva uscita delle merci dal territorio doganale comunitario. Tale dichiarazione deve essere presentata qualora le merci oggetto di esportazioni non formino oggetto di una dichiarazione doganale.
- presenta la dichiarazione doganale di esportazione con i dati sicurezza, oltre agli elementi previsti dall'allegato 37 del DAC, la dichiarazione in questione deve contenere i dati sicurezza previsti dall'allegato 30 bis del DAC;

Prova all'esportazione MRN – Obbligo di archiviazione

Con il sistema di rilevazione elettronica ECS, la prova dell'esportazione è costituita da un messaggio elettronico che la Dogana di uscita comunica alla dogana interna di

esportazione e che poi questa invia elettronicamente all'operatore. Inoltre la merce è scortata sino alla dogana di uscita dal DAE.

Pertanto, il visto uscire, è rappresentato dal "messaggio elettronico risultati di uscita", che la dogana di uscita deve inviare a quella di esportazione entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio comunitario. Ricevuto tale messaggio, l'ufficio di esportazione certifica l'uscita delle merci mediante il messaggio di notifica di esportazione, consultabile sul sito dell'Agenzia delle Dogane.

Il Gestore ZFD dovrà controllare e comunicare alle Società gli esiti del visto uscire, il quale è agevolmente consultabile tramite Internet nel sistema doganale attraverso il sito <http://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/esportazione/inserisci.htm>, digitando l'identificativo di MRN (Movement Reference Number), rappresentato da un codice alfanumerico di 18 caratteri attribuito all'operazione di esportazione all'atto della registrazione.

Inoltre il Gestore ZFD dovrà conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni, tutti i movimenti (MRN) appurati al fine di fornire prova all'Agenzia delle Dogane in caso di controllo.

Per i movimenti non appurati il Gestore ZFD potrà attivare, di concerto con le Società, la procedura di follow up prevista dall'art. 796 *quinquies bis* DAC.

4.2.2 Ulteriori obblighi del Gestore ZFD

Il Gestore ZFD opererà in conformità a quanto disposto dal CDC, dal DAC, dal TULD e dalle specifiche previsioni del Disciplinare prot. 2014 RU del 9 settembre 2014 (di seguito il Disciplinare), emesso dall'Agenzia delle Dogane Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata – Ufficio delle Dogane di Taranto – avente ad oggetto la regolamentazione della Zona Franca Doganale non interclusa di tipo II (ZFD) di cui all'art. 168 bis del CDC e del Reg. 799, par. 1, lett. B) del DAC.

4.2.3 Carico e scarico mezzi e presa in carico contabile

Carico e scarico del mezzo di trasporto

Il Gestore ZFD, ricevuta copia del documento di trasporto, verifica la quantità e la qualità delle merci ed annota le eventuali differenze o anomalie.

Nel dettaglio:

- verifica l'identità della merce: mediante controllo formale, attraverso il riscontro delle etichette poste sugli imballi (...) e, ove possibile, mediante controllo reale, visivamente;
- verifica la quantità: per ciascun materiale in entrata o in uscita e per ciascun lotto controlla che la quantità dichiarata sull'ordine di introduzione in ZFD/importazione/esportazione ricevuto dalle Società corrisponda a quella effettivamente arrivata nella ZFD o da questa uscita, mediante riscontro diretto tra l'ordine impartito dalle Società e il documento di accompagnamento della merce e riscontro mediato tra le etichette apposte sugli imballi e il documento di accompagnamento;

- verifica che i riferimenti riportati sugli imballi corrispondano al nominativo delle Società;
- verifica l'integrità degli imballi e dei contenitori: essi non devono presentare rotture, né deformazioni, né alterazioni tali da pregiudicare il contenuto o la qualità della merce;
- verifica che le superfici esterne dei contenitori e degli imballi siano integre;
- verifica che le condizioni ambientali particolari di trasporto (temperatura, umidità, pressione, etc. ...) siano state rispettate (...). L'addetto potrà controllare le condizioni di trasporto necessarie dalle note riportate esternamente sugli imballi o sulle confezioni, dagli ordini impartiti dalla società cliente, dai contratti intercorsi tra il Gestore ZDF e le Società;
- se la merce ricevuta non risulti conforme viene effettuata apposita comunicazione (...) e concordato il momento del ritiro;

E' necessario che i dati identificativi del materiale corrispondano a quelli riportati sul documento di accompagnamento.

Il Gestore ZDF compila la scheda di controllo delle merci in entrata, riportando i dati del documento di trasporto e il numero progressivo dell'arrivo delle merci.

Nel caso in cui vengano riscontrate anomalie, il Gestore ZDF dovrà procedere secondo quanto indicato nel paragrafo "gestione delle anomalie".

Presa in carico

Una volta concluse le operazioni di ricevimento, se non si sono verificate anomalie nei controlli precedentemente descritti, il Gestore ZDF prende in carico il materiale nel sistema contabile mediante registrazione di ciascun lotto in entrata. La presa in carico dei materiali andrà fatta attribuendo un numero progressivo ad ogni arrivo di merce.

Nella compilazione del foglio di arrivo merci occorrerà indicare per quanto tempo le merci sosterranno nel magazzino e le eventuali lavorazioni cui dovranno essere sottoposte, in modo da poter facilmente ricostruire i flussi delle merci in entrata ed in uscita.

Il Gestore ZDF dovrà inserire nel sistema contabile i materiali comunitari e quelli non comunitari in maniera distinta, separandone altresì lo stoccaggio fisico. Inoltre, il sistema contabile del Gestore ZDF dovrà tener traccia delle diverse posizioni doganali ed origini dei prodotti movimentati all'interno della ZFD.

Stoccaggio

I lotti del medesimo materiale andranno divisi l'uno dall'altro e collocati su aree separate e ben delimitate in ragione della destinazione d'uso e della posizione doganale delle stesse.

Il materiale non potrà essere immagazzinato fino a che non siano stati effettuati i dovuti controlli e il materiale non sia stato interamente registrato.

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74123 - Taranto -

Successivamente alla presa in carico ed all'etichettatura dei beni, le Società introducono, sotto la supervisione e il controllo del Gestore ZDF, utilizzando le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 84/94, i materiali nelle aree che saranno individuate a cura del Gestore ZDF.

Casi di anomalie e azioni conseguenti

Nel presente paragrafo sono indicate alcune delle più comuni anomalie che dovranno essere gestite dal Gestore ZDF. Qualora si verificano anomalie non contemplate nella presente procedura, esse dovranno ugualmente essere risolte dal Gestore ZDF utilizzando le modalità che più si addicono al caso e comunque attenendosi alle regole fondamentali descritte di seguito.

Il Gestore ZDF rileverà eventuali anomalie nonché le conseguenti misure adottate per la risoluzione delle stesse.

ANOMALIA: Imballaggi difettosi o quantità dei colli differente rispetto a quella elencata nel documento di trasporto.

AZIONE CONSEQUENTE: il Gestore ZDF:

- informa le Società prontamente per le vie brevi e poi anche per iscritto;
- indica i problemi di imballo riscontrati o la quantità reale riscontrata;
- fa firmare la copia del documento di trasporto (che reca annotata la anomalia) al trasportatore.

ANOMALIA: Le quantità dichiarate non corrispondono alle quantità reali.

AZIONE CONSEQUENTE: il Gestore ZDF:

- informa le Società prontamente per le vie brevi e poi anche per iscritto
- indica sul documento di trasporto l'anomalia riscontrata e l'effettivo quantitativo di merci consegnato
- fa firmare la copia del documento di trasporto (che reca annotata l'anomalia) al trasportatore
- riceve le merci effettivamente indicate nel documento di trasporto della merci e interroga gli addetti del magazzino per ottenere informazioni circa la possibilità di stoccare materiale ulteriore rispetto a quello previsto
- nel caso in cui le merci indicate siano inferiori a quelle effettivamente consegnate, riceve le merci indicate e chiede informazioni alle Società per l'invio di un carico incompleto
- chiede informazioni alle Società circa la data in cui la merce dovrà uscire dalla ZDF
- stampa copia di nuova documentazione che accompagnerà il carico nel magazzino, con ben evidenziata la data in cui la merce uscirà dalla ZDF

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@portotaranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74123 - Taranto -

ALTRI TIPI DI ANOMALIE:

- Per gli articoli indicati nel documento di trasporto non è stato impartito alcun ordine dalle Società
- Gli articoli sono materialmente diversi da quelli dichiarati nel documento di trasporto

AZIONI CONSEGUENTI: il Gestore ZDF richiede istruzioni alle Società, che decideranno se accettare la merce o restituirla.

Gestione dei registri per la movimentazione merci

Su indicazione delle Società, il Gestore ZDF elabora un piano di movimentazione mensile della merce (arrivo e presa in carico delle merci/ merci da stoccare nel magazzino perché ivi rimarranno a lungo/ merci da movimentare per uscita dal magazzino/ uscita merci dal magazzino).

⇒ **Carico delle merci in entrata**

Il Gestore ZDF è responsabile del ricevimento delle merci all'interno della ZFD.

In ingresso nella ZFD, le merci sono accompagnate da un documento di entrata sottoscritto dal trasportatore. Il Gestore ZDF, una volta ricevuto il documento di trasporto e portati a termine tutti gli adempimenti relativi all'ingresso merci e movimentazione magazzino, registra la presa in carico dei beni mediante un sistema operativo computerizzato.

Detto sistema dovrà generare in maniera automatica un numero progressivo in corrispondenza di ogni movimentazione di beni in entrata nella ZFD. A fronte di ogni identificativo delle spedizioni effettuate dal Gestore ZDF, il sistema dovrà tenere traccia della Società di riferimento, della data di presa in carico dei colli di merce, del numero e del peso degli stessi, dell'origine e della posizione doganale dei beni.

Il Gestore ZDF avrà cura di apporre sugli imballi delle merci delle etichette generate dal sistema operativo, sulle quali sarà riportato il numero progressivo generato dal sistema ed identificativo della singola spedizione. Di conseguenza, sarà possibile identificare, anche visivamente per il tramite delle etichette apposte sui colli i diversi ordini delle Società.

Inoltre, conformemente al Disciplinare, con cadenza quadrimestrale, il Gestore ZDF, effettua l'inventario delle merci immagazzinate e lo comunica all'Ufficio Doganale competente.

A fine mese, il Gestore ZDF effettua un riesame di tutte le prese in carico delle merci e, a conclusione dell'elaborazione, computa tutte le anomalie e identifica le eventuali uscite di merci.

⇒ **Carico delle merci in uscita**

Il Gestore ZDF è responsabile delle operazioni di scarico delle merci e della predisposizione delle stesse per il carico sul mezzo di trasporto.

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@porti.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74123 - Taranto -

Al fine di comprovare l'effettiva uscita delle merci dalla ZFD, viene inoltre emesso un documento di uscita, firmato dal Gestore ZDF.

Copia del documento di uscita delle merci, debitamente firmata, deve essere conservata in archivio. Il Gestore ZDF dovrà poi provvedere allo scarico dal sistema contabile delle merci precedentemente prese in carico. Anche l'uscita delle merci, come l'entrata, deve essere, infatti, tracciata informaticamente tramite sistema contabile.

4.2.4 Responsabilità del Gestore ZFD

Il Gestore ZDF sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni assunte in ordine alle operazioni avente rilevanza doganale ma non per quanto attiene la liquidazione dei diritti doganali in conseguenza del mandato di rappresentanza diretta conferito dalle Società.

Resta ferma la responsabilità del Gestore ZDF ai sensi del punto A 2) del Disciplinare in ordine al pagamento dei diritti doganali nel caso di irregolare chiusura della destinazione doganale per sottrazione/furto della merce presente in ZFD.

5 Attività del Gestore ZFD

Il Gestore ZDF si riserva di verificare nei confronti delle Società il rispetto dei requisiti richiesti di cui al punto 3.1, con facoltà, laddove necessario di fornire indicazioni per l'eventuale integrazione ed adeguamento della documentazione necessaria.